Penale Sent. Sez. 3 Num. 37331 Anno 2026
Presidente: LIBERATI GIOVANNI
Relatore: CORBO ANTONIO
Data Udienza: 02/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Balzano Italo, nato a Napoli il 03/08/1968

avverso la sentenza del 13/02/2026 della Corte d'appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini, che conclude per il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'Avv. Nicola Bramante, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 13 febbraio 2026, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli il 31 maggio 2024, che aveva dichiarato la penale responsabilità di Italo Balzano per il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, aveva condannato il medesimo alla pena di un anno di reclusione ed aveva disposto la confisca per equivalente a carico dello

stesso fino a concorrenza di 60.549,04 euro quale profitto del reato, in caso di impossibilità di esecuzione sul patrimonio della "All Digit s.r.l."

Secondo i Giudici di merito, in particolare, deve ritenersi accertato che Italo Balzano, nella sua qualità di legale rappresentante della "All Digit s.r.l." fino all'1 settembre 2015, e poi di amministratore occulto della medesima impresa in epoca successiva, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, abbia occultato, fino al giugno 2018, i libri, le scritture contabili e l'ulteriore documentazione della precisata società di cui è obbligatoria la conservazione, con riguardo all'anno 2015, così da impedire la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari concernenti detta impresa.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli indicata in epigrafe Italo Balzano, con atto sottoscritto dall'Avv. Nicola Bramante, articolando sette motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 2639, 2383, 2475 e 2193 cod. civ., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. *b)* ed *e)*, cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta gestione di fatto della "All Digit s.r.l." da parte dell'attuale ricorrente anche dopo aver cessato dalla carica di legale rappresentante dell'impresa.

Si deduce che la sentenza impugnata erroneamente ritiene che l'attuale ricorrente abbia svolto la funzione di amministratore di fatto della "All Digit s.r.l." dopo l'1 settembre 2015, quando gli era subentrato nella qualità di legale rappresentante dell'impresa Giuseppe Messina, in violazione delle regole fissate dall'art. 2639 cod. civ. e valutando le prove in modo manifestamente illogico o con travisamento delle stesse. Si premette che la figura di amministratore di fatto ricorre quando vi è un esercizio delle funzioni gestorie in modo continuativo e significativo e che, però, nella specie, l'unico elemento emerso è costituito dall'emissione di due assegni per il modestissimo importo complessivo di 1.292,67 euro, avvenuta inoltre in una fase in cui era in corso il deposito della firma del nuovo amministratore. Si osserva, poi, che: a) altri tre assegni recano una data successiva alla dismissione della carica societaria semplicemente perché post-datati, come ammette anche la sentenza impugnata; b) la qualificazione dell'imputato come di «addetto alle vendite» della "All Digit s.r.l." da parte del fornitore "Micromint" non costituisce indice di un ruolo gestorio, bensì un'attività meramente esecutiva; c) nessuna segnalazione su attività svolte dall'imputato per conto della "All Digit s.r.l." è stata resa dagli altri quattordici fornitori della ditta; d) l'imputato ha dichiarato di aver fornito un supporto marginale all'attività aziendale dopo la dismissione della carica, interessandosi di "piccoli acquisti" natalizi d'intesa con i nuovi gestori. Si rileva, inoltre, che non può costituire indizio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

a carico il ritardo nella registrazione della nomina del nuovo amministratore presso la Camera di Commercio, sia perché si tratta di fatto non addebitabile all'imputato quale precedente amministratore, ma al nuovo amministratore, *ex* artt. 2383, quarto comma, e 2475, secondo comma, cod. civ., sia perché si tratta di condotta che, al contrario, lascia esposto proprio il precedente amministratore, sia perché l'iscrizione nel Registro delle Imprese ha natura meramente dichiarativa.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. *e)*, cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta fittizietà dell'assunzione della carica di legale rappresentante della "All Digit s.r.l." da parte di Giuseppe Messina, l'amministratore subentrato al ricorrente.

Si deduce che la sentenza impugnata erroneamente ritiene Giuseppe Messina, l'amministratore della "All Digit s.r.l." subentrato al ricorrente, un mero prestanome, in quanto valorizza solo il suo stato di disoccupazione e di impossidenza, senza confrontarsi con molteplici elementi di segno contrario, quali: a) la precedente esperienza professionale, documentata in atti, di Giuseppe Messina, quale titolare di ditta individuale e di amministratore di società; b) le dichiarazioni della teste Giuseppina Romano, la quale ha indicato Giuseppe Messina come colui il quale si recò presso la sua agenzia per il deposito del bilancio e ha escluso anche di aver sentito nominare Italo Balzano; c) le dichiarazioni del teste Carillo, il quale ha indicato altre persone, come Antonio Di Roberto, ma non Italo Balzano, come coloro che furono da lui messe in contatto con Giuseppina Romano per il deposito dei bilanci; d) i messaggi *WhatsApp* da cui si evince l'interesse di Antonio Di Roberto, legato a Giuseppe Messina, ad acquistare le quote della "All Digit s.r.l.". Si aggiunge che illegittimamente è stata valorizzata la falsità dei bilanci depositati dalla "All Digit. S.r.l." nel 2016, dopo la dismissione della carica amministrativa da parte dell'attuale ricorrente, poiché il reato di falso in bilancio è stato dichiarato estinto per prescrizione e quindi è precluso formulare giudizi di colpevolezza in proposito (si citano Sez. U, n. 35490 del 2009, Tettamanti, e Corte EDU, Allen c. Regno Unito). Si rileva, ancora, che del tutto apoditticamente è stato escluso rilievo al trasferimento della sede della "All Digit s.r.l." presso un immobile riconducibile ad Antonio Di Roberto, perché lo stesso è fatto indicativo di un interesse gestorio di persona diversa dall'attuale ricorrente, ed è avvenuto il 2 settembre 2015, ossia il giorno dopo la nomina di Giuseppe Messina ad amministratore della società, come risulta dalla visura camerale in atti.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. *b)* ed *e)*, cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza della condotta di occultamento della documentazione contabile.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Si deduce che, in ogni caso, non può ritenersi accertato che l'imputato abbia occultato o distrutto la documentazione contabile della "All Digit s.r.l.".

Si rappresenta, anzitutto, che erroneamente la Corte d'appello ritiene contraddittorie, e quindi inattendibili, le dichiarazioni rese dall'imputato, perché questi ha sempre affermato di aver consegnato la documentazione contabile al nuovo amministratore, e la dichiarazione resa in dibattimento non smentisce, ma integra quella resa in fase di indagini, fornendo ulteriori chiarimenti.

Si segnala, poi, che la sentenza impugnata ha apoditticamente svalutato la clausola contenuta nell'atto notarile di cessione delle quote societarie dall'attuale ricorrente a Giuseppe Messina, secondo cui: «Le parti cedenti dichiarano e garantiscono che la società non è gravata da passività di sorta oltre quelle risultanti dai libri contabili»; questa clausola, infatti, implica logicamente l'accesso dell'acquirente alla contabilità per verificarne il contenuto, ed è coerente con la tesi difensiva della consegna della relativa documentazione al nuovo amministratore, il quale ha infatti redatto e depositato il bilancio per il 2016.

Si osserva, quindi, che il dato del deposito dei bilanci da parte del nuovo amministratore costituisce significativo elemento a discarico dell'attuale ricorrente. Si rappresenta, in proposito che: a) l'affermazione della falsità dei precisati bilanci contrasta con la decisione di proscioglimento per il reato di cui all'art. 2621 cod. civ. correlativamente contestato, siccome tale esito decisorio, come chiarito dalle Sezioni Unite penali, dalla Corte Edu e dalla Corte costituzionale, preclude qualunque valutazione in ordine al medesimo fatto che si traduce in affermazione di responsabilità (si citano: Sez. U, n. 35490 del 2009, Tettamanti; Corte Edu, Allen c. Regno Unito; Corte Edu, Cleve c. Germania; Corte cost., n. 182 del 2021); b) anche ad ammettere la falsità dei bilanci, comunque la presentazione dei bilanci da parte di Giuseppe Messina significa la sua piena conoscenza dei dati contabili, e quindi la sua piena disponibilità della contabilità.

Si rileva, ancora, che è apodittica la valorizzazione della natura simulata della cessione delle quote dall'attuale ricorrente a Giuseppe Messina, perché non vi sono elementi certi per ritenere la fittizietà di tale operazione. Per un verso, infatti, le conclusioni sulla natura fittizia della cessione sono basate su un giudizio opportunità commerciale, connesso alla crisi economica della società e alla sua esposizione verso il Fisco, ma non tengono conto della possibilità di un subentro effettivo in un ente in crisi al fine di rilanciarlo. Sotto altro profilo, le medesime conclusioni si scontrano con gli elementi indicativi di un effettivo interessamento di Antonio Di Roberto e Giuseppe Messina all'acquisizione della società (dichiarazioni del teste Gambardella; messaggi *WhatsApp* tra l'attuale ricorrente e Di Roberto), e li superano negandone apoditticamente ogni valore probatorio, senza che sia data alcuna spiegazione sulla irrilevanza o inattendibilità degli stessi.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 27 Cost., 533 cod. proc. pen. e 10 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. *b)* ed *e)*, cod. proc. pen., avuto riguardo ancora alla ritenuta sussistenza della condotta di occultamento della documentazione contabile.

Si deduce che la conclusione secondo cui l'imputato avrebbe occultato o distrutto la documentazione contabile della "All Digit s.r.l." si fonda anche sull'inversione dell'onere della prova, in quanto è valorizzata l'assenza di una ricevuta o di un verbale di consegna della documentazione. Si osserva che il dato è neutro anche perché manca una contestazione specifica in proposito da parte dell'amministratore subentrante o comunque altro elemento di prova indicativo della mancata ricezione della documentazione da parte di quest'ultimo. Si rimarca che la questione era stata già posta con i motivi di appello e che, però, la Corte distrettuale nulla ha risposto in argomento.

2.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. *b)* ed *e)*, cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice.

Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di fornire qualunque risposta al motivo di appello concernente l'insussistenza del dolo specifico del reato di occultamento delle scritture contabili, e nel quale si segnalava come tale forma di colpevolezza non può essere presunta, né può essere desunta dall'entità dell'imposta asseritamente evasa, pari a 60.549,04 euro. Si osserva, in primo luogo, che l'entità dell'imposta evasa è stata determinata in modo congetturale, e che il «legittimo dubbio» sulla reale consistenza dei ricavi può escludere la sussistenza del dolo di evasione. Si rimarca, in secondo luogo, che il dolo specifico è stato desunto dalla ritenuta gestione di fatto della società dopo la dismissione ufficiale della carica amministrativa, ma senza alcuna precisazione concernente la finalità elusiva sottesa alla condotta di occultamento. Si evidenzia, in terzo luogo, che il reato previsto dall'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 non è di per sé lucro-genetico, che la condotta di occultamento distruzione delle scritture contabili può derivare anche da disordine amministrativo, e che il proscioglimento per gli altri reati tributari contestati rende ancor più pressante l'esigenza di accertare la finalità di evasione fiscale.

2.6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 10 e 12-*bis* d.lgs. n. 74 del 2000 e 189 e 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. *b)* ed *e)*, cod. proc. pen., avuto riguardo all'accertamento dell'evasione di imposta e dell'entità di essa, anche quale presupposto per l'applicazione della confisca.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Si deduce che, secondo la giurisprudenza penale di legittimità, l'impiego degli studi di settore o dei metodi induttivi è legittimo solo se effettuato sulla base di un'autonoma valutazione *ex* art. 192, comma 1, cod. proc. pen. e che, invece, nella specie, vi è stata un'automatica trasposizione del dato fiscale al dato penale. Si premette che la sentenza parte dalla premessa secondo cui le vendite fatturate, pari a 32.000,00 euro, non esaurivano l'intera platea delle operazioni attive, perché inferiori agli acquisti, pari a 44.000,00 euro. Si osserva che, però, muovendo solo da questa premessa, la conclusione di vendite "in nero" costituisce una mera congettura, perché, ad esempio, potrebbero essersi verificate perdite e furti di merce. Si segnala, inoltre, che la stima del prezzo delle ipotizzate rivendite è fatta sulla base comparativa dei prezzi praticati dai negozi vicini, e che anche questa è una mera congettura. Si aggiunge che l'imposta evasa non può costituire la base per la confisca nel caso di specie, poiché l'evasione non si riferisce al reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, e che ciò vale a maggior ragione si si considera che detta misura ablatoria, come sancito dalle Sezioni Unite, ha funzione ripristinatoria e deve colpire un arricchimento effettivo (si cita Sez. U, n. 13783/2025, Massini).

2.7. Con il settimo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 12-*bis* d.lgs. n. 74 del 2000 e 110 cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. *b)* ed *e)*, cod. proc. pen., avuto riguardo all'imposizione della confisca, per l'intero, a carico dell'attuale ricorrente.

Si deduce che illegittimamente è stata disposta la confisca per l'intero importo ritenuto integrare il profitto del reato, ossia per la somma di 60.549,04 euro, a carico dell'attuale ricorrente, nonostante la richiesta di ripartizione *pro quota*. Si osserva che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (si cita ancora Sez. U, n. 13783/2025, Massini), la confisca va disposta a carico di ciascun concorrente nei limiti di quanto il medesimo ha effettivamente conseguito, e che l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui l'amministratore di fatto percepisca di per sé il 100% del profitto costituisce una mera presunzione, perché, come insegna l'esperienza, anche il prestanome riceve un compenso o una quota del profitto del reato commesso dalla società illecitamente utilizzata. Si segnala che, in applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite (il riferimento è sempre a Sez. U, n. 13783/2025, Massini), l'assenza di prova circa l'effettivo conseguimento del profitto da parte dell'attuale ricorrente avrebbe dovuto determinare una ripartizione del peso economico della misura a metà, come richiesto dalla difesa nel giudizio di appello.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, per le ragioni di seguito precisate, è fondato limitatamente alla parte concernente la individuazione e determinazione del profitto confiscabile, con assorbimento delle ulteriori censure sul punto, mentre è infondato nel resto.

2. Infondate sono le censure esposte nei primi due motivi, da esaminare congiuntamente, perché tra loro strettamente connesse, le quali contestano le conclusioni della sentenza impugnata sia in ordine all'esercizio, da parte dell'imputato, della funzione di gestore di fatto della "All Digit s.r.l." anche dopo la cessazione dalla carica di legale rappresentate della stessa, sia con riguardo alla fittizietà dell'assunzione di tale carica da parte di Giuseppe Messina, formalmente subentrato all'attuale ricorrente dall'1 settembre 2015, deducendo, in modo analitico, che gli indizi valorizzati sono equivoci e che non si è tenuto conto di elementi di segno contrario, pur acquisiti agli atti, e segnalati alla Corte di appello.

2.1. La sentenza impugnata ritiene, evocando una pluralità di indizi, che l'attuale ricorrente è stato amministratore e gestore di fatto della "All Digit s.r.l." anche nel periodo successivo all'1 settembre 2015, almeno per buona parte del 2016, e che l'assunzione formale della carica di amministratore di detta società da parte di Giuseppe Messina è stata fittizia.

Risulta perciò utile richiamare i principi in tema di esercizio della gestione di fatto di una impresa e di valutazione della prova per indizi.

2.1.1. Per quanto attiene alla configurabilità della qualifica di amministratore di fatto di una società, secondo la consolidata elaborazione della giurisprudenza in materia di bancarotta e reati commerciali, non è necessario l'esercizio di tutti i poteri tipici, essendo sufficiente anche solo una significativa e continua attività "co-gestoria".

Si è affermato, infatti, che, in tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa e continua attività gestoria o co-gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, tale da fornire indici sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale *intraneus*, nell'assetto societario (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, Commodaro, Rv. 285881 – 01). E, in termini sostanzialmente sovrapponibili, è costante l'indirizzo secondo cui, in tema di reati fallimentari, la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali, contemporaneamente o anche in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

tempi successivi, esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 31658 del 21/07/2026, Mutti, Rv. 290506 – 01, e Sez. 5, n. 46962 del 22/11/2007, Cristiano, Rv. 238893 – 01).

2.1.2. Consolidati risultano anche i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di prova per indizi, disciplinata dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

Innanzitutto, vanno richiamate le indicazioni metodologiche enunciate dalle Sezioni Unite. Secondo le Sezioni Unite, «l'indizio è un fatto certo dal quale, per interferenza logica basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario. È possibile che da un fatto accertato sia logicamente desumibile una sola conseguenza, ma di norma il fatto indiziante è significativo di una pluralità di fatti non noti ed in tal caso può pervenirsi al superamento della relativa ambiguità indicativa dei singoli indizi applicando la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. Peraltro, l'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, costituisce un'operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale. Acquisita la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell'esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto; prova logica che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice» (così Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230 – 01).

Sulla base di queste coordinate, è costante l'insegnamento secondo cui, in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, S., Rv. 280605 – 02, e Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941 – 01).

Ed è proprio per questa ragione, con riferimento ad un processo fondato su indizi, si è affermato che il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, e quindi occorre tener conto della lettura complessiva e unitaria dei dati indizianti operata in sentenza (vds. Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 – 01, e Sez. n. 8411 del 21/05/1992, Chirico, Rv. 191487-01).

2.2. La sentenza impugnata afferma che l'imputato ha continuato ad esercitare, di fatto, le funzioni di amministratore della "All Digit s.r.l.", anche dopo aver formalmente dismesso la carica l'1 settembre 2015, e almeno fino al 24 febbraio 2016, data in cui ha ceduto anche le sue quote di partecipazione alla società, sulla base di una pluralità di elementi.

La Corte d'appello, in particolare, rappresenta, sulla base di quanto è emerso dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza, che l'attuale ricorrente: a) ha emesso assegni e fatture per conto della società anche dopo l'1 settembre 2015; 2) ha continuato a curare in via esclusiva le trattative per le vendite e le consegne con i fornitori ed i clienti della "All Digit s.r.l." per tutto il 2015 ed anche dopo la cessione delle sue quote di partecipazione a questa società, come confermato da costoro agli investigatori; c) non ha rilasciato deleghe di firma o effettuato passaggi di consegne al nuovo amministratore, Giuseppe Messina, dopo l'1 settembre 2015. Osserva, poi, che: a) gli assegni non possono essere tutti ritenuti post-datati rispetto alla dismissione della carica di legale rappresentante della "All Digit s.r.l." l'1 settembre 2015 da parte dell'attuale ricorrente, come afferma la difesa, perché ve ne sono almeno due relativi a fatture emesse dopo l'1 settembre 2015; b) le fatture emesse dal cliente "Micromint s.r.l." dall'1 settembre 2015 al 23 marzo 2016, indicano il nome dell'attuale ricorrente come addetto alla vendita; c) l'attuale ricorrente ha detto di aver continuato ad occuparsi del negozio quale addetto alle vendite e per piccoli acquisti, perché occorreva liberare i locali e monetizzare la merce, in quanto gli acquirenti erano interessati al solo negozio "digitale"; d) la registrazione, presso la Camera di Commercio, della nomina di Giuseppe Messina quale nuovo amministratore della "All Digit s.r.l." è avvenuta

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

solo in data 24 gennaio 2016; e) la precisata società ha definitivamente cessato la propria attività l'8 settembre 2016, ma già dopo il 24 febbraio 2016, data di cessione delle quote a Giuseppe Messina, ha concluso poche operazioni commerciali, come desumibile dalle banche dati e dalle risposte dei clienti e dei fornitori ai questionari della Guardia di Finanza.

La Corte d'appello, inoltre, rileva che la cessione delle quote della "All Digit s.r.l." dall'attuale ricorrente e dalla moglie a Giuseppe Messina deve essere ritenuta una operazione simulata, perché: a) Giuseppe Messina era persona disoccupata ed incapiente; b) il pagamento del prezzo, pari a 10.400,00 euro, nel rogito notarile, è stato indicato come pagato per contanti, e di tale pagamento non è stata fornita alcuna traccia; c) l'acquisito della società era un'operazione antieconomica, perché l'impresa aveva una considerevole esposizione debitoria nei confronti del Fisco sin dal 2004, immediatamente evincibile anche dalla notificazione di cartelle di pagamento relative all'omesso versamento di tributi, e versava in uno stato di crisi irreversibile, come affermato in dibattimento sia dall'attuale ricorrente, sia dal suo commercialista all'epoca dei fatti, Francesco Briola; d) l'interesse di persone diverse da Giuseppe Messina all'acquisito della società, quale, ad esempio, Antonio De Roberto, non può ritenersi accertato. Si segnala, in a tale ultimo proposito, che: 1) in sede di rogito notarile per la cessione delle quote, erano presenti solo l'attuale ricorrente, la moglie e Giuseppe Messina, ma non anche altri, ad esempio Antonio De Roberto o tale "Agostino", come si evince dalle dichiarazioni del commercialista Briola; 2) Giuseppe Messina è stato l'unico a relazionarsi con Giuseppina Romano, titolare dell'agenzia dove era stato presentato il bilancio dell'impresa nel giugno 2016, come affermato puntualmente dalla donna, la quale ha anche esibito le lettere di incarico a firma di Messina, e come non confutato da attendibili elementi di segno contrario (in particolare, le dichiarazioni del teste Massimiliano Carillo sono da ritenere inattendibili anche per il contrasto tra quanto affermato in sede di indagini e quanto riferito a dibattimento); 3) il trasferimento della sede della "All Digit s.r.l." presso due nuovi indirizzi, comunicato nel settembre 2016, è operazione priva di qualunque concretezza, anche perché avvenuta in concomitanza con la fine dell'operatività della ditta, da collocare alla data dell'8 settembre 2016, secondo quanto emerge dalle banche dati, dalle risposte dei clienti e dei fornitori ai questionari della Guardia di Finanza, e dal mancato rinvenimento di alcunché presso i nuovi indirizzi; 4) il contenuto dei messaggi *WhatsApp* scambiati tra l'attuale ricorrente e Antonio Di Roberto non serve a chiarire il contenuto dell'operazione di vendita delle quote della "All Digit s.r.l.".

2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata, laddove affermano che l'attuale ricorrente è stato amministratore e gestore di fatto della "All Digit s.r.l." anche nel

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

periodo successivo all'1 settembre 2015, almeno per buona parte del 2016, e che, per tale periodo, l'assunzione formale della carica di amministratore di detta società da parte di Giuseppe Messina è stata fittizia, sono immuni da vizi.

In effetti, si potrebbe preliminarmente osservare che, per la sussistenza della qualifica di amministratore di fatto di una società, come evidenziato in precedenza al § 2.1.1, non è necessario l'esercizio di tutti i poteri tipici, essendo sufficiente anche solo una significativa e continua attività "co-gestoria".

Inoltre, e più specificamente, la Corte d'appello ha affermato che l'attuale ricorrente ha assunto il ruolo di gestore di fatto delle "All Digit s.r.l." sulla base di una pluralità di elementi indiziari convergenti, dopo averne accertato la precisione, e la concludenza, e dopo aver verificato la loro resistenza alle obiezioni della difesa.

In particolare, il Giudice del gravame, a fondamento dell'attribuzione all'attuale ricorrente della qualifica di gestore di fatto della "All Digit s.r.l.", rileva che: a) l'imputato in questione ha emesso assegni per pagare beni acquistati per conto della società anche dopo l'1 settembre 2015, ossia dopo la cessazione della carica formale di amministratore dell'impresa; b) le fatture emesse dal cliente "Micromint s.r.l." dall'1 settembre 2015 al 23 marzo 2016, indicano il nome dell'attuale ricorrente come addetto alla vendita; c) quest'ultimo ha continuato a seguire le vendite e le consegne ai clienti anche dopo la cessione delle quote il 24 febbraio 2016, come accertato presso costoro dalla Guardia di Finanza; d) la società ha ridotto significativamente la propria attività dopo il 24 febbraio 2016, data di vendita delle quote dell'attuale ricorrente e della moglie a Giuseppe Messina, ed ha cessato di essere operativa nella prima decade di settembre 2016, in concomitanza con il trasferimento della sua sede in un luogo diverso da quello in cui fino ad allora essa aveva sempre operato; e) la vendita delle quote deve ritenersi fittizia, anche perché non documentata, effettuata a persona disoccupata ed incapiente, quale era Giuseppe Messina, e, atteso lo stato di decozione della società, non sorretta da alcun apprezzabile interesse in capo all'acquirente.

Deve aggiungersi che nel ricorso non sono indicati specificamente atti di gestione della "All Digit s.r.l." da parte di Giuseppe Messina e che, secondo quanto risulta dagli atti, il primo comportamento significativo in proposito è costituito dall'approvazione, con modalità gravemente irregolari, di bilanci del tutto inattendibili nelle assemblee del 22 aprile 2016 e il 14 giugno 2016, come meglio precisato *infra* nel § 3.2.

3. Infondate sono pure le censure formulate nel terzo e nel quarto motivo, anch'esse da esaminare congiuntamente, siccome tra loro strettamente connesse, le quali contestano la sussistenza e l'attribuibilità all'attuale ricorrente della condotta di occultamento delle scritture contabili relative all'anno 2015,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

deducendo che non sono indicati elementi gravi e precisi a fondamento di tale conclusione, e che, in particolare, non possono valorizzarsi né l'inattendibilità dei bilanci depositati dal cessionario Giuseppe Messina, perché l'attuale ricorrente è stato prosciolto dall'imputazione *ex* art. 2621 cod. civ., né l'assenza di ricevute di consegna della documentazione, in quanto ciò implica una inversione dell'onere della prova della colpevolezza.

3.1. Per l'esame delle censure in esame, è utile, da un lato, fare riferimento ai principi già indicati in precedenza al § 2.1.2 in tema di prova indiziaria, e, sotto altro profilo, approfondire il tema dei vincoli nascenti da un precedente giudicato di proscioglimento per la dichiarazione di prescrizione del reato.

Secondo i più recenti approdi della giurisprudenza della Corte EDU, espressi dalla Grande Camera, le decisioni e le motivazioni dei tribunali nazionali espresse in un procedimento successivo a quello concluso con un'assoluzione o un'archiviazione, e quindi anche con una pronuncia dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione, violano l'articolo 6 § 2 della CEDU solo se equivalgono all'imputazione di responsabilità penale al ricorrente, ossia solo se esprimono un'opinione secondo cui la persona destinataria della precedente decisione liberatoria è colpevole secondo lo *standard* penale della commissione di un reato, suggerendo in tal modo che il procedimento penale avrebbe dovuto essere deciso diversamente (Corte EDU, Grande Camera, 11/06/2024, Nealon e Hallam c. Regno Unito, spec. §§ 158, 159 e 168).

Di conseguenza, sembra possibile ritenere che non contrasta il principio della presunzione di innocenza di cui all'art. 6 § 2 della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU, l'affermazione, da parte di un giudice, anche penale, della sussistenza di un fatto storico il quale concorreva ad integrare il profilo oggettivo di una imputazione in ordine alla quale è stata pronunciata sentenza di proscioglimento per prescrizione, purché la nuova decisione non esprime l'opinione secondo cui la persona destinataria della precedente decisione liberatoria è colpevole secondo lo *standard* penale della commissione di un reato.

Del resto, la giurisprudenza della Corte EDU, proprio all'esito di espressa considerazione dei principi desumibili dall'art. 6 § 2 della CEDU, ha ritenuto che, ferma restando l'esigenza di evitare espressioni esplicitamente indicative della responsabilità penale dell'imputato prosciolto, può essere legittimamente disposta la confisca di beni, ritenuti di origine illecita sulla base degli elementi oggettivi acquisiti, da parte di un giudice penale, e precisamente da parte di una sentenza di secondo grado la quale ha contestualmente dichiarato il reato estinto per prescrizione (cfr. Corte EDU, 19/12/2024, Episcopo e Bassani c. Italia, cui ha fatto seguito Sez. 4, n. 469 del 26/11/2025, Episcopo, Rv. 289148 – 02).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3.2. La sentenza impugnata ritiene che l'attuale ricorrente sia responsabile della condotta di occultamento delle scritture contabili relative all'anno 2015 sulla base di una pluralità di elementi indiziari.

In sintesi, la Corte d'appello pone a fondamento della sua decisione sia l'ultrattività del controllo gestorio dell'attuale ricorrente sulla società "All Digit s.r.l." ben oltre la cessazione dalla carica, e comunque almeno fino al 24 febbraio 2016, sia, quindi, il vantaggio esclusivamente in capo al medesimo della mancata esibizione delle scritture contabili, sia l'assenza di qualunque documento attestante l'avvenuta consegna di queste ultime al nuovo amministratore, sia la contraddittorietà delle dichiarazioni rese in proposito dall'imputato. In relazione a quest'ultimo aspetto, la Corte distrettuale rimarca che l'attuale ricorrente, nel corso delle indagini, ha asserito di aver consegnato le scritture contabili al nuovo amministratore redigendo delle bolle di consegna, mentre, a dibattimento, ha affermato di aver consegnato le scritture contabili al momento della cessione unitamente ad un computer, e, in una successiva memoria, la difesa ha precisato che le scritture contabili erano contenute nel computer aziendale (vds., per maggiori dettagli, la sentenza di primo grado, spec. pagg. 13-15).

Il Giudice di secondo grado, inoltre, esamina le deduzioni della difesa e spiega perché ritiene le stesse inidonee ad inficiare le conclusioni concernenti la mancata consegna della documentazione dall'attuale ricorrente al nuovo amministratore Giuseppe Messina. Osserva, innanzitutto, che la frase presente nell'atto notarile della cessione delle quote, secondo cui «le parti cedenti dichiarano e garantiscono che la società non è gravata da passività di sorta oltre quelle risultanti di libri contabili», costituisce una mera clausola di stile, a maggior ragione perché attiene ad una vendita da ritenere simulata. Evidenzia, poi, che il deposito dei bilanci relativi all'anno 2015 da parte del nuovo amministratore non dimostra la disponibilità, in capo al medesimo, delle pertinenti scritture contabili, sia perché i dati indicati nei bilanci sono del tutto inattendibili, sia perché le modalità di svolgimento delle assemblee in cui gli stessi risultano approvati sono assolutamente opache ed irregolari. Segnala, in relazione a questo profilo, che: a) i due bilanci depositati nel 2016 indicano acquisti e ricavi per milioni di euro ed un attivo circolante di oltre un milione mezzo di euro, mentre gli accertamenti fiscali hanno consentito di rintracciare fatture di acquisto e di vendita per poche decine di migliaia di euro, ed inoltre la situazione economica della società era in stato di decozione, tale da non consentire nemmeno di pagare il commercialista, come affermato da quest'ultimo, Francesco Briola; b) per l'anno 2015 erano stati approvati due diversi bilanci, uno il 22 aprile 2016 e l'altro il 14 giugno 2016, tra loro palesemente discordanti (la sentenza di primo grado, a pag. 7, precisa che il bilancio approvato il 22 aprile espone "costi per la produzione" per 1.033.568 euro,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

"ricavi" per 1.012.303 euro e "attivo circolante" per 108.805 euro, mentre il bilancio approvato il 14 giugno espone "costi per la produzione" per 7.999.598 euro, "ricavi" per 8.597.618 euro e "attivo circolante" per 1.427.936 euro), emessi, inoltre, il primo in un'assemblea in cui colei che è indicata come segretaria, Daniela Vinciguerra, è soggetto non identificabile (risultano quaranta soggetti con questo nome, nessuno dei quali censito come consulente della "All Digit s.r.l."), ed il secondo in un'assemblea in cui colui che è indicato come segretario, Francesco Gambardella, ha espressamente negato di aver sottoscritto la relativa delibera.

3.3. Le conclusioni della sentenza impugnata, nella parte in cui affermano che sussiste ed è attribuibile all'attuale ricorrente della condotta di occultamento delle scritture contabili relative all'anno 2015, sono correttamente motivate.

La Corte d'appello ha infatti spiegato, sulla base di elementi precisi, convergenti e congrui, e all'esito di un puntuale esame delle obiezioni formulate dalla difesa, perché deve ritenersi che l'attuale ricorrente sia responsabile dell'occultamento delle scritture contabili obbligatorie, sicuramente istituite e tenute, come espressamente ammesso anche da quest'ultimo.

La pluralità ed eterogeneità degli elementi indiziari posti a fondamento della ricostruzione della condotta di occultamento delle scritture contabili e della sua attribuzione all'attuale ricorrente esclude che la condanna si fondi sull'inversione dell'onere della prova. Con specifico riferimento al profilo segnalato nel ricorso, va rappresentato che la Corte d'appello ha dato rilievo non alla mancata produzione in giudizio di documenti attestanti l'avvenuta consegna della documentazione, bensì alla mancata formazione degli stessi, ossia ad una condotta tenuta fuori e prima del processo, ed ha evidenziato l'anomalia di tale circostanza. Tale circostanza, poi, come si è detto, è collocata in un contesto più articolato, caratterizzato da altri precisi e convergenti indizi, tra i quali quello della gestione "occulta" dell'impresa ben oltre la fine del 2015 da parte dell'attuale ricorrente e quello della riconducibilità in via esclusiva al medesimo dell'interesse a non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari relativi al 2015. Né è privo di significato l'ulteriore dato che la "All Digit s.r.l." ha quasi cessato la sua attività dopo il 24 febbraio 2016, data della cessione delle quote di partecipazione alla stessa da parte dell'attuale ricorrente e della moglie.

Inoltre, la valorizzazione delle clamorose discordanze sia tra i dati esposti nei due bilanci della "All Digit s.r.l." relativi all'anno 2015 depositati dal nuovo amministratore, Giuseppe Messina, sia tra i dati esposti in entrambi questi bilanci e quelli acquisiti presso l'anagrafe tributaria ed i terzi non può ritenersi compiuta in violazione del principio di presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 6 § 2 CEDU. Tali dati, infatti, non sono in alcun modo richiamati per attribuire all'attuale ricorrente o a Giuseppe Messina un giudizio di colpevolezza per il delitto di falso in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

bilancio secondo lo *standard* penale della commissione di un reato, bensì per spiegare perché il deposito dei bilanci della "All Digit s.r.l." relativi al 2015, non può costituire elemento a discarico. Precisamente, l'eccezionale ed eclatante scollamento dei dati esposti nei bilanci rispetto a quelli reali è evocato per evidenziare come la redazione dei predetti bilanci sia avvenuta, indipendentemente dalla persona che l'abbia compiuta, nell'indifferenza più piena rispetto a quanto avrebbe potuto essere desunto dalle scritture contabili, e, quindi, senza nessuna necessità di disporre o di accedere a queste ultime.

4. Infondate, ancora, sono le censure enunciate nel quinto motivo, le quali contestano l'affermazione della sussistenza del dolo specifico del reato di occultamento delle scritture contabili, deducendo che la sentenza impugnata non segnala alcun elemento specificamente indicativo del fine di evasione, e, in particolare, che l'entità dell'imposta evasa, stimata in 60.549,00 euro, è stata determinata in modo congetturale.

Dalla complessiva trama argomentativa della sentenza impugnata, si evince che: a) "All Digit s.r.l.", nel corso del 2015, per quanto risulta dalle fatture acquisite, ha effettuato acquisti per 44.000,00 euro, e vendite con fattura per 32.000,00 euro, sicché è ragionevole desumere vendite non "fatturate"; b) la dichiarazione dei redditi relativa alla "All Digit s.r.l." per l'anno 2015 non è stata presentata; c) l'attuale ricorrente è da ritenere il gestore prima anche formale, e poi "occulto" e di fatto della precisata società nel corso del 2015, oltre che, per il medesimo anno nella sua interezza, proprietario unitamente alla moglie della totalità delle quote di partecipazione nella medesima impresa (la sentenza di primo grado, a pag. 6, precisa che l'uomo era titolare del 55% del capitale sociale, mentre la moglie era titolare del restante 45%); d) l'attuale ricorrente era l'unico interessato ad occultare la contabilità al fine di evitare la determinazione del volume di affari e il conseguente calcolo delle imposte non pagate.

Sulla base di questi elementi, può ritenersi che le conclusioni della Corte d'appello siano correttamente motivate anche in relazione al profilo del dolo specifico. Ed infatti, è ragionevole affermare: a) la realizzazione, da parte della "All Digit s.r.l.", di vendite non "fatturate", con conseguente evasione di imposta, anche e quanto meno sul valore aggiunto, atteso lo scarto tra quanto acquistato e quanto venduto con fattura; b) l'obiettiva finalizzazione di tali condotte all'evasione delle imposte dovute dalla "All Digit s.r.l.", anche per aver omesso detta società tanto di presentare qualunque dichiarazione fiscale per l'anno 2015, quanto di versare alcunché all'Erario (la "All Digit s.r.l." è anzi risultata debitrice dell'Erario sin dal 2004 ed anche per il periodo in cui era subentrato come legale rappresentante di essa Giuseppe Messina); c) l'esclusività dell'interesse all'evasione delle imposte

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

per l'anno 2015 in capo all'attuale ricorrente, quale gestore e *dominus* in tale periodo, prima anche formale, e poi di fatto, della precisata società.

5. In parte infondate e in parte fondate, invece, sono le censure proposte con il sesto motivo, che contestano l'accertamento dell'evasione di imposta e dell'entità dell'imposta evasa quale presupposto per l'applicazione della confisca, deducendo che l'imposta evasa non può costituire la base per l'ablazione, perché l'evasione non costituisce l'oggetto della condotta prevista dall'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, e perché l'ammontare di quanto dovuto è stato determinato sulla base di mere congetture.

5.1. Infondate sono le censure che contestano l'applicazione della confisca, laddove deducono che l'evasione d'imposta non costituisce l'oggetto della condotta prevista dall'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000.

Invero, deve rilevarsi che il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili è produttivo di profitto, costituito dal debito di imposta, dalle sanzioni e dagli interessi maturati sino al momento della consumazione dell'illecito penale, e che tale profitto, nei limiti in cui è stato accertato, costituisce oggetto della confisca, diretta o per equivalente.

Secondo un principio già affermato in giurisprudenza, e che il Collegio condivide, infatti, è confiscabile, in via diretta o per equivalente, a condizione che sia possibile determinare l'importo dell'evasione, il profitto del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, che consiste nell'indebito vantaggio economico commisurato al debito di imposta, maggiorato delle eventuali sanzioni e degli interessi maturati sino al momento della commissione del fatto, e di cui la condotta delittuosa ha ostacolato la scoperta (Sez. 3, n. 166 del 09/10/2019, dep. 2020, Calderato, Rv. 278576 – 01, nonché, tra le non massimate, Sez. 3, n. 30934 del 22/09/2020, Zappiello).

Né il principio della confiscabilità del profitto del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, se il suo importo è quantificato nelle somme indebitamente non versate il cui ammontare sia stato accertato, si pone in rapporto di incompatibilità con i principi enunciati da Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 – 01/02/03, secondo i quali la confisca, salvo diversa espressa previsione, ha funzione ripristinatoria e deve colpire un arricchimento effettivo. In effetti, nel reato di cui all'art. 10 d.lgs., il profitto «consiste nell'indebito vantaggio economico commisurato al debito d'imposta – eventualmente maggiorato di interessi e sanzioni dovuti sino al momento della commissione del fatto criminoso – altrimenti ignoto e di cui la condotta di occultamento o distruzione dei documenti contabili ha ostacolato la scoperta così consentendo al contribuente di evitarne l'accertamento e l'esazione», la cui «sussistenza […] va valutata al momento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'integrazione del reato, e non in un momento successivo», e che può ritenersi «venuto meno» soltanto nel caso di avvenuto «pagamento dell'imposta dovuta» (così Sez. 3, n. 166 del 2020, cit., in motivazione § 3). Di conseguenza, deve ritenersi che il profitto del reato di occultamento delle scritture contabili, quando comporta un risparmio derivante dall'omesso versamento di somme dovute a titolo di imposte, consiste in un arricchimento effettivo, indebitamente conseguito in danno dell'Erario, e, quindi, che la confisca di quanto illecitamente risparmiato per effetto della condotta sanzionata dall'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, nella misura concretamente accertata, è appunto funzionale ad assicurare al Fisco il recupero di quanto questo avrebbe dovuto incassare.

5.2. Fondate, invece, sono le censure che contestano l'applicazione della confisca deducendo l'illegittimità della quantificazione del profitto, perché l'ammontare di quanto dovuto è stato determinato sulla base di una motivazione gravemente lacunosa e manifestamente illogica.

Occorre premettere che, secondo un principio costantemente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire *ex se* fonte di prova della commissione dell'illecito, assumendo il valore di dati liberamente valutabili dal giudice penale unitamente a elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 42916 del 21/09/2022, Fusco, Rv. 283705 – 01, e Sez. 3, n. 30890 del 23/06/2015, Cappellini, Rv. 264251 – 01). In termini analoghi, si è anche affermato che, in tema di reati tributari, per il principio di atipicità dei mezzi di prova nel processo penale, di cui è espressione l'art. 189 cod. proc. pen., il giudice può avvalersi dell'accertamento induttivo, compiuto mediante gli studi di settore dagli Uffici finanziari, per la determinazione dell'imposta dovuta, ferma restando l'autonoma valutazione degli elementi emersi secondo i criteri generali previsti dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. (così, ad esempio, Sez. 3, n. 36207 del 17/04/2019, Menegoli, Rv. 277581 – 01).

La sentenza impugnata ha quantificato l'ammontare dell'evasione per l'anno 2015 in 60.549,04 euro, esclusivamente sulla base delle indagini e valutazioni della Guardia di Finanza. In particolare, richiamando il processo verbale di verifica della polizia tributaria, la Corte d'appello rappresenta che: a) "All Digit s.r.l." aveva sicuramente effettuato vendite "in nero", perché dalle fatture inserite nello spesometro integrato e in altre banche dati risultavano acquisti per 44.000,00 euro e vendite per 32.000,00 euro; b) sulle vendite non fatturate sono state calcolate percentuali di ricarico determinate prendendo a parametri i prezzi praticati da quattro ditte operanti nel medesimo contesto territoriale e con riguardo al medesimo tipo di prodotti di telefonia.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Non risulta però chiarito come è stato determinato l'ammontare delle vendite non fatturate. Ed è questo un profilo dirimente per verificare la correttezza del calcolo delle imposte evase. Si consideri, ad esempio, che, se l'ammontare delle vendite non fatturate sia stato individuato sulla base della differenza tra il materiale che risulta acquistato con fatture, pari a 44.000,00 euro, e il materiale che risulta venduto con fatture, pari a 32.000,00 euro, le percentuali di ricarico dovrebbero essere elevatissime. Precisamente, partendo da questa premessa, per ipotizzare che il ricavato della vendita di prodotti acquistati per 12.000,00 euro abbia determinato un profitto tale da comportare, previa applicazione delle aliquote percentuali previste dalla legge, un gettito di imposta per 60.549,04 euro, occorrerebbe postulare una percentuale di ricarico eccezionalmente alta, superiore di svariate volte il 100%.

Inoltre, nel calcolo della percentuale di ricarico, sarebbe stato doveroso fare anche una verifica mediante il raffronto tra i prezzi risultanti dalle fatture di acquisto e i prezzi risultanti dalle fatture di vendita della "All Digit s.r.l.", o, in alternativa, spiegare perché questa verifica era impossibile o portava a risultati del tutto inattendibili. Ora, almeno per quanto emerge da entrambe le sentenze di merito, questo tipo di analisi non risulta essere stato in alcun modo effettuato, poiché si fa riferimento esclusivamente al parametro fornito dai prezzi praticati da quattro ditte operanti nel medesimo contesto territoriale e settore merceologico.

6. In conclusione, l'infondatezza delle censure esposte nei primi cinque motivi di ricorso determina il rigetto per queste parti del ricorso, con conseguente irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità penale dell'attuale ricorrente per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alle scritture contabili relative all'anno 2015, e della commisurazione della pena.

L'esito di parziale fondatezza delle censure enunciate nel sesto motivo, invece, comporta l'annullamento della sentenza impugnata in relazione al punto concernente la individuazione dell'esatto profitto confiscabile e, quindi, della somma da sottoporre ad ablazione, con assorbimento delle censure formulate nel settimo motivo, riguardanti la correttezza dell'imposizione della misura, per l'intero, a carico dell'attuale ricorrente, senza alcuna ripartizione *pro quota* con il concorrente Giuseppe Messina.

Il Giudice del rinvio, quindi, provvederà a nuovo giudizio per determinare compiutamente il profitto confiscabile derivante dal reato di occultamento delle scritture contabili della "All Digit s.r.l." per l'anno 2015, e, quindi, della somma da sottoporre ad ablazione, evitando di incorrere nei vizi rilevati in precedenza nel § 5.2. Una volta individuato l'importo del profitto da confiscare, e anche sulla bese

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di tali accertamenti, verificherà se l'ablazione debba essere posta interamente a carico dell'attuale ricorrente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della corte d'appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 02/10/2026.

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Antonio Corbo	Giovanni Liberati

Corte di Cassazione - copia non ufficiale